

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'esecuzione dei servizi Direzione Lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera compresa l'assistenza tecnica, predisposizione atti ed espletamento delle procedure espropriative ai sensi del DPR 327/2001 e smi delle aree ed immobili inerenti gli interventi del prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania della Ferrovia Circumetnea nella tratta Nesima – Misterbianco Centro – lotto di completamento C.I.G. 9339334639 – CUP C81E15000710006.

**Importo complessivo, a base di gara, dell'appalto: € 2.537.550,00**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ..... del mese di ....., in Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale della Ferrovia Circumetnea giusto \_\_\_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE

- dall'altra, il Sig. ...., nato a ....., il ....., in

qualità di ..... dell'impresa .....

..... con sede in ....., via ....., iscritta al Registro delle

Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

..... al n. ...., come attestato con certificato del .....

codice fiscale .....; partita IVA n. ....; posizione INPS

.....; posizione INAIL .....; posizione Cassa Edile

....., nel seguito del presente Atto denominato "Appaltatore" (ovvero, in

alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese, )

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo

..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

2-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fiscale

..... e partita IVA.....;

#### PREMESSO CHE

- In data.... è stata esperita la gara per l'affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n. del è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva, dei lavori oggetto del presente contratto, l'Impresa

.....sopra costituita;

- ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla

Gestione con note prot. n. , prot. n. e prot. n. del .....

l'informazione antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa

.....;

- con informativa prot. n. del la Prefettura di Catania ha comunica-

to che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla veri-

fica ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, allo stato, non sussistono cause di

divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (alle-

gato "A2");

- l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €. ....

(Euro.....) corrispondente al .....%

(.....per cento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli

obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria

n. .... della Società/Istituto ..... rilasciata in data

..... detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al

pagamento della rata di saldo;

- la sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte

dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata

accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di

lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il

presente appalto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Oggetto del contratto

Il presente Contratto ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineranno le attività relative ai servizi Direzione dei Lavori degli interventi del prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania della Ferrovia Circumetnea, nella tratta metropolitana di Catania nelle tratte Nesima – Misterbianco Centro – lotto di completamento

Si allega al presente contratto il progetto esecutivo degli interventi (All. B), il cronoprogramma (All. C) e i termini specifici per l'esecuzione degli interventi e le relative penalità (All. D).

Si precisa che le prestazioni affidate comprendono i servizi di direzione lavori, di controllo tecnico, contabile e amministrativo dei Lavori e, in conformità alla normativa vigente, di tutte le attività inerenti al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, previste dalle norme vigenti in materia fino all'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo.

Le prestazioni comprendono anche i servizi di supporto al RUP e alla Stazione appaltante in materia di Espropri, predisposizione e espletamento delle procedure espropriative ai sensi del DPR 327/2001 e smi delle aree e degli immobili per la realizzazione dell'opera pubblica descritte nel DPR 327/2001 quali esemplificativamente e non esaustivamente:

- predisposizione e gestione di tutti gli atti della procedura espropriativa e di occupazione temporanea, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, e ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole

fasi di esso;

- redazione del piano particellare di esproprio, previo eventuale sopralluogo

ove necessario, per ciascuna particella interessata dal procedimento;

- compimento delle ricerche che si rendano necessarie e/o opportune ai fini

del corretto espletamento della procedura presso gli uffici di Anagrafe co-

munale, Catasto, Conservatoria, Ufficio del Registro, etc., per ciascuna ditta

interessata dal procedimento;

- raccolta di consensi/dichiarazioni/certificazioni richiesti alle ditte interessate

all'esproprio;

- gestione delle richieste di accesso agli atti;

- notifica di tutti gli atti della procedura alle ditte interessate dall'esproprio,

nelle forme previste dal DPR 327/2001;

- predisposizione e cura delle operazioni preliminari al pagamento

dell'indennità agli aventi diritto;

- predisposizione e cura di tutti gli atti necessari al deposito delle indennità

non accettate e successivo deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti;

- predisposizione e cura delle pubblicazioni che si rendano necessarie e/o op-

portune ai fini del corretto espletamento della procedura;

- gestione della fase e della documentazione di occupazione d'urgenza preor-

dinata all'esproprio;

- esecuzione del decreto di esproprio e di occupazione temporanea;

- predisposizione del Decreto finale di esproprio per ciascuna ditta interessata

dal procedimento;

- predisposizione e cura di notifica, registrazione, trascrizione e voltura c/o

Agenzia del Territorio del Decreto finale di Esproprio o dell'atto di cessione

volontaria;

- gestione del controllo di tutte le scadenze;
- predisposizione e cura di quanto necessario a documentare tutte le attività sviluppate lungo l'iter espropriativo;
- redazione bozze di atti e supporto fino all'atto notarile inerente a: - accordi bonari; -cessioni volontarie; -transazioni; -cessione di diritti; -atti di compravendita, da compilarsi nel rispetto della normativa vigente compreso l'assistenza (raccolta di consensi/dichiarazioni/certificazioni richiesti alle ditte, documenti personali ecc...) e accertamento effettiva proprietà/titolo presso gli enti/uffici preposti (catasto agenzia entrate conservatoria Registri immobiliari ecc..) per ciascuna ditta interessata;
- redazione di tipi mappali e frazionamenti, presentazione, registrazione e trascrizione c/o Agenzia del Territorio;
- attività e documentazione inerenti la fase di restituzione delle aree.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

## **Articolo 2**

### **Condizioni particolari di Contratto**

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente contratto, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. in quanto applicabile e nelle parti vigenti;

- D. M. 7 marzo 2018, n. 49;

-D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

-D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Linee guida ANAC, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:

1) progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere e impianti;

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

3) tutela ambientale;

4) regolarità contributiva e previdenziale.

- Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. LL.PP. n.145 del 19 aprile 2000 e s.m.i. (per le parti vigenti) che si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

Tutte le disposizioni di cui al presente contratto, nonché, ogni altra disposizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare le prestazioni oggetto del presente contratto l'Appaltatore dichiara:

a) di aver visitato le località interessate dai servizi e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso nonché di avere giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei trasporti e di quanto altro necessario all'esecuzione a

perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;

d) di obbligarsi al rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea.

### Articolo 3

#### Importo del Contratto

Il contratto è stipulato a "corpo" ai sensi dell'articolo art. 3 c.1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente Contratto, calcolato forfettariamente "a corpo", in modo onnicomprensivo, fisso ed invariabile, al lordo del ribasso offerto in gara dall'appaltatore è pari ad € **2.537.550,00** per i servizi di Direzione dei lavori da eseguirsi **a corpo** e pari ad € \_\_\_\_\_ al netto del ribasso del \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) offerto in gara dall'appaltatore per il servizio oggetto del presente Contratto.

L'Aggiudicatario dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui in precedenza è indipendente dalla durata effettiva dei lavori di contratto e comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati negli atti di gara, ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione dei Servizi, nonché ogni e qualsiasi attività, obbligazione e prestazione che, se pure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa nell'oggetto del contratto e conseguente all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore. L'importo del Contratto è comprensivo del contributo previdenziale mentre non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

#### Articolo 4

##### **Definizione organizzativa dell'ufficio di direzione lavori e di coordinamento**

##### **della sicurezza in fase di esecuzione e di supporto per le procedure di cui al**

##### **DPR 327/01- competenze e modalità di svolgimento dei servizi**

L'Aggiudicatario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei Servizi e a tutti gli obblighi previsti nel Contratto.

L'organizzazione dell'Ufficio della Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, indicata in sede di Offerta, è strutturata con il seguente personale:

- Direttore dei Lavori di cui all'articolo 5 del presente atto;
- Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione di cui all'articolo 6 del presente atto;
- Direttori Operativi nel numero minimo indicato nel disciplinare di gara e nell'offerta prodotta dall'appaltatore (nell'eventualità che il D.L. non svolga le funzioni di C.S.E. uno dei predetti Direttori Operativi, dovrà svolgere le funzioni di C.S.E.);
- Ispettori di cantiere nel numero minimo indicato nel disciplinare di gara e nell'offerta prodotta dall'appaltatore;
- N. 1 Esperto di Espropri;
- N. 1 Specialista per ciascuno dei seguenti Ambiti (civile strutture, geotecnico, ambientale, tecnologie ferroviarie, impianti tecnologici, antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione qualità).

Il personale è stato nominativamente indicato nell'ambito del contratto, prima della stipula (All. E).

L'Aggiudicatario svolgerà i Servizi oggetto del Contratto interfacciandosi con

l'Appaltatore dei Lavori, con il Responsabile Unico del Procedimento e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.

L'Aggiudicatario è tenuto ad informare il Responsabile Unico del Procedimento in ordine all'andamento dei Lavori mediante report informativi con la frequenza le modalità ed i contenuti offerti.

4.6. Il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione nonché tutti i soggetti indicati dall'Aggiudicatario in Offerta, quali componenti l'Ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, svolgeranno le attività contrattuali con la massima professionalità e qualità, con la diligenza dovuta in relazione all'attività esercitata e con la necessaria tempestività.

4.7. L'Aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi Servizi sono destinati.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi agli uffici di cantiere che saranno messi a disposizione dell'Appaltatore dei Lavori.

L'Aggiudicatario procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tempestività nei contatti con l'Appaltatore dei Lavori, con il Committente, con il Responsabile del Procedimento;
- b) completezza e tempestività dei report informativi sull'andamento dei Lavori;
- c) completezza e tempestività nella trasmissione al Committente/Responsabile

Unico del Procedimento dei dati da comunicare all'Osservatorio/ANAC/Enti di controllo e monitoraggio;

d) diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.

Le persone inserite nell'organigramma della struttura dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione devono firmare obbligatoriamente un registro delle presenze in cantiere depositato presso l'Ufficio del Direttore Lavori.

Alle imprese esecutrici dei Lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali approvati da FCE.

Le disposizioni che non sono contemplate nei documenti approvati e/o le disposizioni esecutive che comportano costi aggiuntivi o riguardanti interpretazioni contrattuali devono essere adottate solamente previa approvazione di FCE.

In caso di pericolo imminente e/o in presenza di eventi eccezionali, il DL o il CSE devono dettare immediatamente disposizioni atte a far cessare la situazione di pericolo e/o di emergenza.

La documentazione tecnica, amministrativa e contabile (registri, verbali, schede tecniche, rapportini, prove, ecc.) deve essere tenuta, da parte del DL, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta.

I compiti del DL e del CSE sono estesi a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del Progetto Esecutivo. Si precisa che i Servizi oggetto del Contratto e, in generale, tutte le prestazioni comunque dovute dall'Aggiudicatario ai sensi del Contratto sono strettamente connesse ed accessorie alle prestazioni oggetto del Contratto concluso tra FCE e l'Appaltatore dei Lavori di cui in premessa.

L'Appaltatore dei Lavori metterà a disposizione idonei locali da adibire ad uso

dell'Ufficio di Direzione Lavori. Le apparecchiature d'ufficio e tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione, a regola d'arte, delle prestazioni contrattuali devono essere fornite e mantenute dall'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario deve comunicare ad FCE per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie e/o comunque previste dei componenti l'Ufficio di Direzione Lavori.

Le assenze per malattia e/o per cause imprevedute dei componenti l'Ufficio di Direzione di Lavori vanno immediatamente segnalate per iscritto al Committente.

Per tutta la durata del contratto, il personale nominato può essere sostituito solamente previa autorizzazione scritta da parte di FCE, che potrà concedere l'autorizzazione alla sostituzione solamente se il sostituto, a suo insindacabile giudizio, è in possesso almeno degli stessi requisiti e capacità professionali del sostituito.

Su richiesta scritta di FCE, l'Aggiudicatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste informazioni al riguardo.

L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte del Committente e del Concedente, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei Lavori ritiene di dover proporre ai sensi della normativa vigente in materia.

## **Articolo 5**

### **Direttore dei Lavori**

L'Ufficio della Direzione dei Lavori è preposto, nella sua configurazione complessiva, alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto della normativa vigente e di quella eventualmente so-

pravvenuta nonché delle condizioni contrattuali.

Il Direttore dei Lavori nominato è il sig. \_\_\_\_\_

Il Direttore dei Lavori dovrà svolgere l'incarico in conformità al Contratto, all'Offerta, alla normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso di esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dal Committente per l'ottimale svolgimento della prestazione.

Le prestazioni sono da eseguirsi da parte del Direttore dei Lavori durante l'esecuzione dell'Opera, ai sensi di tutta la vigente normativa in materia al momento dell'esecuzione, anche se sopravvenuta alla firma del Contratto, nel rispetto delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto - Norme generali e Norme Tecniche - relativo all'esecuzione dei Lavori, delle Norme Tecniche per le costruzioni, della normativa comunitaria, statale e regionale di settore vigente.

Al Direttore dei Lavori spetta altresì il coordinamento e la supervisione dell'attività dell'Ufficio di Direzione dei Lavori nella composizione indicata in Offerta, con particolare riferimento all'attività dei Direttori Operativi e degli ispettori di cantiere che saranno incaricati di provvedere allo svolgimento delle attività.

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, di:

a) vigilare affinché venga adottato ogni provvedimento necessario a ridurre al minimo e, comunque, sempre nel rispetto dei limiti di legge, le emissioni acustiche, le vibrazioni, la formazione di polveri e di odori e le emissioni gassose in genere;

b) vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, compresi tutti i regolamenti sul trattamento dei materiali di

cantiere non utilizzabili, e tutte le leggi e le norme vigenti in materia;

c) vigilare affinché vengano osservate tutte le disposizioni di legge sulle acque

applicabili a livello regionale e nazionale;

d) vigilare affinché l'attività di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare

l'inquinamento con materiale di risulta delle lavorazioni;

e) garantire l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore dei Lavori, di tutti i controlli e

di tutte le misurazioni necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i limiti applicabili

dal punto di vista ambientale e la conformità a tutte le prescrizioni espresse dalle

Autorità;

f) vigilare sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di

sicurezza e salute nei cantieri e, in particolare, delle prescrizioni del D. Lgs

81/2008 e ss.mm.ii.;

g) verificare che l'inserimento di personale straniero, da parte dell'Appaltatore dei

Lavori o dei suoi subappaltatori, avvenga nei termini e nei modi previsti dalle

leggi vigenti e, in particolare, verificando il possesso dei prescritti modelli autoriz-

zativi;

h) vigilare che l'Appaltatore dei Lavori provveda ad aggiornare con regolarità e

tempestività le informazioni da inserire nel data base di gestione del Protocollo di

Legalità.

Il Direttore dei Lavori:

a) agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi del Committente; ha

la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del con-

trollo, quantitativo e qualitativo, degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche

meccaniche di questi così come previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni,

nonché della buona e puntuale esecuzione dei Lavori in conformità ai patti contrat-

tuali e alle disposizioni del Responsabile del Procedimento;

b) ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto

l'Ufficio di Direzione dei Lavori;

e) nell'ambito dell'Ufficio di Direzione dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore dei Lavori per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del Contratto di Appalto;

d) vigila sull'osservanza delle norme in materia di piani di sicurezza;

e) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.

## **Articolo 6**

### **Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione**

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nominato dall'appaltatore è il sig. \_\_\_\_\_.

Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità agli atti di gara, all'Offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso di incarico, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dal Committente al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) nella verifica dell'applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

b) nella verifica, sia all'inizio dei Lavori che nel corso degli stessi, dell'idoneità del piano operativo (P.O.S.) dell'Appaltatore dei Lavori e delle imprese esecutrici dei

Lavori;

c) nella valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dei Lavori dirette a

migliorare la sicurezza in cantiere;

d) nella organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro,

compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reci-

proca informazione;

e) nella verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;

f) nella segnalazione, al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento,

delle inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni del PSC con pro-

posta di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese esecutrici e/o dei

lavoratori autonomi dal cantiere, o richiesta di risoluzione del Contratto e adem-

pimenti conseguenti in caso di inattività da parte del Responsabile del Procedi-

mento;

g) nella segnalazione al Responsabile dei Lavori ed al Committente, ciascuno per

le proprie competenze, di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;

h) nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontra-

to, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati

dalle imprese interessate.

Prima dell'inizio dei Lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il Coordinato-

re per la Sicurezza in fase di Progettazione al fine di verificare il P.S.C. predispo-

sto da parte dall'Appaltatore dei Lavori. Entro 20 (venti) giorni dalla formale con-

segna al Coordinatore, da parte del Responsabile del Procedimento, del Progetto

Esecutivo e del P.S.C., e, comunque, prima dell'inizio dei Lavori, il CSE dovrà

esprimersi sulla congruità e adeguatezza del P.S.C. Qualora riscontri la necessità

di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al Responsabile

Unico del Procedimento le proprie proposte, corredate, se necessario, dalle eventuali indicazioni e proposte in merito a variazioni economiche della quota, prevista nel Contratto con l'Appaltatore dei Lavori, per l'esecuzione di attività di coordinamento della sicurezza per lavorazioni interferenti.

Entro 10 (dieci) giorni prima dell'avvio dei Lavori, il CSE trasmette all'Appaltatore dei Lavori il PSC con prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all'invito esplicito all'Appaltatore dei Lavori a presentare eventuali proposte integrative:

- a) che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'articolo 100, co. 5. del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- b) per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell'articolo 131 del Codice;
- c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell'Appaltatore dei Lavori delle eventuali proposte integrative e del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), il CSE si esprime in forma scritta circa:

- a) l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accogliibilità, anche parziale, delle proposte formulate dall'Appaltatore dei Lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- b) l'idoneità del P.O.S., da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo.

In nessun caso le proposte di cui in precedenza (lettere a), e b)), anche se accolte, potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all'Appaltatore dei Lavori o degli oneri per l'attuazione del piano come già deter-

minati.

Durante il corso dei Lavori il CSE dovrà:

a) verificare l'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte dell'Appaltatore dei Lavori, delle imprese esecutrici dei Lavori e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni pertinenti a ciascuno di essi contenute nel piano e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare la costanza nel tempo dell'idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei Lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che l'Appaltatore dei Lavori e le imprese esecutrici dei Lavori adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al Responsabile del Procedimento, previa contestazione scritta all'Appaltatore dei Lavori, alle imprese esecutrici dei Lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generali di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; proporre al Responsabile Unico del Procedimento la sospensione dei Lavori, l'allontanamento dell'Appaltatore dei Lavori, delle imprese esecutrici dei Lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto di appalto;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il CSE deve garantire che l'Appaltatore dei Lavori provveda ad ottemperare alle previsioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'attività del CSE nel cantiere durante i Lavori deve risultare da scritture registrate nel giornale dei lavori e da appositi verbali redatti almeno in duplice copia - debitamente sottoscritti dall'Appaltatore dei Lavori, dalle imprese esecutrici dei Lavori o dai lavoratori autonomi - una delle quali, dovrà essere trasmessa al Responsabile del Procedimento.

La mancata formulazione delle richieste di cui al presente articolo, così come la mancata formulazione di integrazioni e/o modi fiche alle prestazioni del CSE non comporta acquiescenza da parte del Responsabile Unico del Procedimento alle scelte del CSE medesimo.

È onere del CSE accertarsi presso il Responsabile Unico del Procedimento che sia avvenuta la trasmissione all'organo di controllo della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. di detta notifica il CSE acquisisce copia completa con gli estremi della predetta trasmissione.

Le eventuali proposte integrative possono essere presentate dall'Appaltatore dei Lavori al CSE anche nel corso dei Lavori, purché precedano congruamente l'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel Contratto, a relazionare in ordine alle operazioni svolte ed alle metodologie adottate, a semplice

richiesta del Responsabile del Procedimento.

Il CSE è tenuto a fornire al Responsabile del Procedimento, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel Contratto, ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere. Rientra nelle attività del CSE la consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati. in ordine a vertenze/ riserve dell'Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza.

L'Aggiudicatario rimane obbligato a ricomprendere nell'attività di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione le attività proposte in sede di Offerta. Gli eventuali perfezionamenti della proposta formulata in sede di Offerta, per l'adattamento della stessa alla realtà dell'Opera cantierata, non avranno in alcun caso effetto sul Corrispettivo che rimarrà fisso ed invariabile.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei Lavori, il CSE produce i documenti aggiornati relativi all'Opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento.

Il CSE nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei Lavori è tenuto a redigere una relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento, all'Appaltatore dei Lavori, e all'organo di collaudo, contenente:

- a) un giudizio sintetico sull'operato dell'Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza;
- b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese esecutrici dei Lavori e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
- c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attua-

zione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all'elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;

d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;

e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei Lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;

f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

All'atto della liquidazione di ogni singolo Stato d'Avanzamento Lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il Coordinatore attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'Appaltatore dei Lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.

Rimangono a carico dell'Aggiudicatario, essendo compresi e compensati nel Corrispettivo, tutti gli oneri e tutte le spese comunque occorrenti a garantire lo svolgimento delle attività in materia di sicurezza e coordinamento in conformità alla normativa vigente ed alle prescrizioni del Contratto, ivi compresi gli oneri per il

vitto, l'alloggio ed il trasporto, per eventuali trasferte nonché per i dispositivi di protezione individuale del CSE e di tutto il personale impiegato per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

## **Articolo 8**

### **Modalità e termini di pagamento –contabilità delle prestazioni**

Il Corrispettivo di cui all'art. 3 verrà corrisposto con le modalità di seguito indicate:

a) fino alla concorrenza del 75% (settantacinqueper cento), acconti calcolati proporzionalmente all'importo dei Lavori risultanti dai S.A.L., sempre alla data di maturazione che siano state correttamente e tempestivamente svolte le necessarie attività di cui al DPR 327/2001 fino a quel momento maturate;

b) il 25% (venticinqueper cento) a saldo, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'Opera da parte del Committente, e comunque non prima della conclusione delle attività espropriative e di accatastamento.

Maturati i presupposti per ciascuno dei pagamenti di cui ai precedenti commi, la relativa corresponsione avverrà entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento da parte del Committente della relativa fattura; il rispetto dei termini di pagamento da parte del Committente è, pertanto, subordinato alla presentazione da parte dell'Aggiudicatario della corrispondente fattura.

L'emissione delle fatture dovrà essere preceduta da nulla osta rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento che accerterà la conformità delle attività svolte alle previsioni contrattuali. Il pagamento di ciascuna rata di Corrispettivo è in ogni caso subordinato alle verifiche in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di contestazione in ordine alla entità e/o spettanza dei pagamenti, il termi-

ne per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo  
oggetto di contestazione.

L'Aggiudicatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista l'anticipazione pari al 20% dell'importo netto di contratto.

#### **Articolo 10**

##### **Durata**

Le prestazioni di cui al presente Contratto avranno inizio dalla data della stipula ed avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'Opera da parte del Committente nonché la conclusione delle attività di supporto per le procedure espropriative, senza ulteriori remunerazioni né modifica dei patti contrattuali. Il termine di durata è di 72 mesi che è il tempo minimo

#### **Articolo 11**

##### **Verifiche del committente sullo svolgimento delle attività**

Il Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Aggiudicatario, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Aggiudicatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora, pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non conformità alle pre-

scrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Aggiudicatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È facoltà del Committente di accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, la idoneità professionale del Direttore dei Lavori, del CSE, e, comunque, dei componenti l'Ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza e di assumere, in caso di accertata inidoneità, valutata ad insindacabile giudizio del Committente, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire al Committente l'effettuazione di verifiche ed ispezioni nonché a fornire al medesimo tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Aggiudicatario e dovrà essere immediatamente sospeso a totale carico dell'Aggiudicatario medesimo, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Aggiudicatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo articolo 15.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Committente, l'Aggiudicatario ha facoltà di modificare la composizione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione indicato in sede di

offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Il Committente ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Disciplinare, valutata ad insindacabile giudizio del Committente, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Aggiudicatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del Committente.

Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inservanza da parte dell'Aggiudicatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del Committente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Aggiudicatario.

## **Articolo 12**

### **Penali**

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del DL e/o del CSE agli obblighi scaturenti dal presente atto, il Committente potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'uno per mille (uno per mille) del Corrispettivo.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Aggiudicatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. Il Committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Aggiudicatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

In ogni caso, la misura massima della penale, non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto previsto contrattualmente.

Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'esecuzione del servizio che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore.

Il ritardo nell'esecuzione delle attività che comporti una penale superiore al 3% dell'importo netto contrattuale della prestazione, comporterà il diritto della FCE di risolvere il contratto ai sensi dell'art 108 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

### **Articolo 13**

#### **Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Affidatario i seguenti oneri ed obblighi:

1. L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsiasi altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni in oggetto.

2. L'affidatario si impegna a mantenere indenne la FCE in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

3. L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto ed il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

4. Per l'affidatario valgono, fino al termine dell'incarico, tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Questi è comunque tenuto a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità sia per se medesimo che per i propri collaboratori.

5. L'affidatario, a semplice richiesta della FCE, con un preavviso di almeno 48 ore è tenuto ad assicurare la partecipazione dei componenti del gruppo di lavoro preposti alle specifiche questioni via via trattate agli incontri, riunioni, commissioni ed interlocuzioni istruttorie comunque denominate se ritenuta necessaria dal RUP per lo svolgimento del servizio, secondo principi di efficienza e razionalità volti ad evitare ingiustificato aggravamento delle modalità e della tempistica di espletamento del servizio medesimo.

6. Gli eventuali costi di viaggio, vitto ed alloggio, così come gli oneri per le attrezzature per l'esecuzione del servizio di direzione dei lavori costituiscono onere non

attribuibile in alcun modo e misura all'Ente appaltante.

7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., le norme specifiche per la prevenzione degli infortuni, nonché le norme in vigore in materia di infortunistica.

8. rimangono compresi nelle prestazioni le attività di Assistenza tecnica alla stazione appaltante, predisposizione e espletamento delle procedure espropriative e di occupazione temporanea ai sensi del DPR 327/2001 e smi delle aree per la realizzazione dell'opera pubblica.

#### **Articolo 14**

##### **Cessione dei crediti**

I crediti derivanti dal presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni.

#### **Articolo 15**

##### **Risoluzione del Contratto**

1. La FCE ha facoltà di risolvere il presente contratto con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tra l'altro, nei seguenti casi:

- frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- ammontare complessivo delle penali superiore al 3% dell'importo netto contrattuale;
- manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a ca-

rico dell'Appaltatore;

- sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato moti-

vo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

- rallentamento delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato mo-

tivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della verifica nei termini

previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

del contratto;

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle presta-

zioni, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari

che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

s.m.i.;

- per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **Articolo 16**

### **Cauzione**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 e

s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fideiussione numero

\_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ per l'importo

di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ /\_\_) pari al \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) percento) dell'im-

porto del Contratto.

2. L'ammontare della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di

ultimazione delle attività, ivi comprese le attività espropriative.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante

ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,

per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività in

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

4. La Stazione appaltante ha, altresì, il diritto di avvalersi della cauzione per prov-

vedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze deri-

vanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

fisica dei lavoratori, e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, prote-

zione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti

all'esecuzione dell'appalto.

5. La Stazione appaltante può chiedere la reintegrazione della cauzione ove questa

sia venuta meno anche in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si ef-

fettua sul prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

6. L'Appaltatore dovrà altresì consegnare una polizza di responsabilità civile pro-

fessionale relativa alle attività di Direzione dei lavori, rilasciata da una compagnia

di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale"

nel territorio dell'unione Europea, in favore della Stazione Appaltante, ai sensi

dell'art. 24 del d.lgs. 50/2016.

7. La polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza

dell'appaltatore. La garanzia deve avere una massimale pari a euro 1.000.000,00

(un milione/00). La polizza decorre dalla data di avvio delle attività di Direzione

dei Lavori.

## Articolo 17

### Subappalto

Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività di cui all'art.

31 co. 8 del d.lgs. 50/2016.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà essere corredata dal Contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati.

L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

## Articolo 18

### Adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per

#### la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel Contratto di subappalto l'obbligo da parte del subappaltatore, di osservare dette disposizioni.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le attività.

2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei

servizi in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui sono eseguite le attività, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

## **Articolo 19**

### **Consegna delle prestazioni**

La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di stipula del contratto. Dal momento della stipula del contratto l'appaltatore dovrà dare inizio alle prestazioni.

## **Articolo 20**

### **Protocollo di legalità**

1. L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori

Pubblici , l'INPS e l'INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

2. Gli oneri per l'osservazione e l'attuazione del protocollo di legalità sono a carico dell'appaltatore poiché si intendono compensati nel corrispettivo previsto per il presente contratto.

## **Articolo 21**

### **Tracciabilità flussi finanziari**

1.L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della legge citata, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo eccezioni di legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dall'Appaltatore, il codice identificativo di gara (C.I.G. 9339334639 – CUP C81E15000710006).

4. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136.

## **Articolo 22**

### **Efficacia del contratto**

1. Il presente Contratto è stipulato con l'espressa riserva dell'approvazione da parte dei Superiori Organi di Gestione e Controllo della Ferrovia Circumetnea.

2. L'Atto stesso, quindi, mentre è valido ed impegnativo sin da ora per l'Appaltatore, sarà efficace per la FCE soltanto dopo aver riportato l'approvazione dei predetti Superiori Organi.

## **Articolo 23**

### **Recesso**

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente Contratto, resta facoltà della FCE procedere alla revoca dell'appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Con-

tratto di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni.

La FCE procederà, previa verbalizzazione in contraddittorio con l'Appaltatore,

della consistenza delle attività eseguite.

Qualora l'Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione,

la FCE vi procederà ugualmente con l'assistenza di testimoni.

L'Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare im-

pianti, materiali, attrezzature o quanto altro la FCE a proprio insindacabile giudi-

zio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio

per la prosecuzione in danno del servizio e per l'attività dei relativi cantieri. In

caso di inadempienza dell'Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissa-

to, provvederà la FCE ad eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi -

addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento)

a titolo spese generali. Al recupero di tali spese, si procederà - senza che

l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebi-

to a valere sulla/e prima/e situazione/e/i utile/i di pagamento.

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente Contratto ed alla stipula

di nuovo Contratto di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti

dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs.

159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per

frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai

lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In caso di revoca del Contratto restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presen-

te Contratto, per le prestazioni affidate ad altro Operatore Economico per il com-

pletamento dei servizi oggetto del contratto;

- le spese per la manutenzione delle opere, eseguite, dall'Appaltatore o da altri,

fino al collaudo.

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto

al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze

che hanno motivato la revoca del Contratto di appalto, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto

dell'appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;

- della cauzione definitiva;

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a

credito della FCE.

## **Articolo 24**

### **Trasparenza dei prezzi**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione

del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diret-

tamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a

titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del

Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facili-

tarne e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contrat-

to rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli

stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni

di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 25**

### **Controversie**

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente Contratto, saranno deferite al foro di Catania.

## **Articolo 26**

### **Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente Contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in triplice copia

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)